



ORATORIO
PIER GIORGIO
FRASSATI

PARROCCHIA
SAN GIACOMO



PROTOCOLLO TERRITORIALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO, CYBERBULLISMO E DELLE CONDOTTE ANTISOCIALI

Art. 1- SOGGETTI FIRMATARI DEL PROTOCOLLO

- L'Istituto Comprensivo Statale "Arturo Benedetto Michelangeli" di Zibido San Giacomo, con sede Legale in Via Dante, 10 – 20084 Lacchiarella (MI);
- Il Comune di Zibido San Giacomo, con sede legale in Piazza Roma, 1 – 20058 Zibido San Giacomo (MI);
- Le "Parrocchia di S.s. Pietro e Paolo in S. Pietro Cusico, Parrocchia Natività di Maria Vergine in Badile, Parrocchia San Giacomo in Zibido San Giacomo" nella figura della Caritas e Oratorio di Zibido San Giacomo con sede legale in Piazza Roma, 22 – 20058 Zibido San Giacomo;
- La Cooperativa Sociale "Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali" con sede legale in Largo Volontari del Sangue, 2 - 20097 San Donato Milanese, in qualità di ente gestore del Servizio Minori e Famiglia;
- La Cooperativa Sociale "Giostra" con sede legale in Piazza De Angeli, 9 – 20146 Milano, in qualità di ente gestore del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR);
- Il Comitato Genitori di Zibido San Giacomo.





ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI"
Via Dante Alighieri, 10 – 20084 LACCHIARELLA (MI)



ORATORIO
PIER GIORGIO
FRASSATI

PARROCCHIA
SAN GIACOMO



Art. 2 - FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

I soggetti di cui all'art. 1 intendono raccogliere l'invito espresso nelle recenti indicazioni ministeriali in materia di bullismo e cyberbullismo individuando delle linee di intervento comuni per:

- accrescere le conoscenze e competenze degli adulti del territorio per accertare e intervenire nelle situazioni a rischio;
- individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del bullismo, del cyber-bullismo, delle condotte antisociali e/o danneggiamento di beni pubblici.

Art. 3 - DEFINIZIONE DI BULLISMO

Il bullismo secondo le più, accreditate definizioni viene spiegato come *"il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica"* (Farrington, 1993).

"Il bullismo comprende azioni aggressive o comportamenti di esclusione sociale perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e non sa come reagire".
(Menesini, 2004)

Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo;
- Azioni continuative e persistenti;
- Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico e psicologico;
- Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto OCCASIONALE. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: SCHERNO / LITIGIO / REATO.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI"
Via Dante Alighieri, 10 – 20084 LACCHIARELLA (MI)



ORATORIO
PIER GIORGIO
FRASSATI
PARROCCHIA
SAN GIACOMO



Art. 4 - DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

Esistono diverse definizioni di questo termine, ma in generale si intende il cyberbullismo come una delle forme che può assumere il bullismo e che la sua evoluzione sia legata all'avanzamento delle nuove tecnologie, cioè che venga perpetrato attraverso i moderni mezzi di comunicazione.

Il bullismo elettronico consiste quindi nell'uso di internet o altre tecnologie digitali, finalizzato a insultare o minacciare qualcuno e costituisce una modalità di intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici.

"Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche una o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". (L.71/2017)

Art. 5 - I PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E LINEE GUIDA IN MATERIA

- ✓ Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 e Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo.
- ✓ Direttiva del 16/10/2006 sulle Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità.
- ✓ Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15/2/2007 sulle Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e La lotta al bullismo.
- ✓ Legge regionale n. 142 del 24-1-2017 come Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
- ✓ Legge n. 71 del 29-5-2017 (Gazzetta del 3 giugno 2017) recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Art. 6 - I POTENZIALI REATI CONNESSI ALLE AZIONI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

RIFERIMENTO NORMATIVO	REATI
-----------------------	-------



ORATORIO
PIER GIORGIO
FRASSATI

PARROCCHIA
SAN GIACOMO



Art. 494 Codice Penale	Sostituzione di persona
Art. 582 CP	Lesione personale
Art. 594 CP	Ingiuria
Art. 595 CP	Diffamazione
Art. 612 CP	Minaccia
Art. 612 bis CP	Atti persecutori
Art. 660 CP	Molestia o disturbo della persona

Art. 7 - LE RESPONSABILITÀ' GIURIDICHE ED EDUCATIVE

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità. A tale riguardo si identificano: a) Culpa del bullo minore; b) Culpa in educando e vigilando dei genitori; c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

a) Culpa del bullo minore

IL MINORE DI 14 ANNI va distinto da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni **non è mai imputabile penalmente**. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile **se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere**. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice, che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'Art. 2048 del Codice Civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore, che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L'Art. 28 della Costituzione Italiana recita che *"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici"*. Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel*



tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito.

La scuola pertanto si impegna ad adottare *"misure preventive"* atte a scongiurare situazioni anti giuridiche.

Art. 8 - COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITÀ' DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO SUL TERRITORIO LOCALE

La maniera migliore per prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e delle condotte antisociali e quella di adottare una politica territoriale integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed extrascolastiche ed in cui tutti gli adulti si assumano la responsabilità di entrare in relazione con i minori e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto: *"il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni"* (A. L. Pennetta).

I soggetti firmatari del protocollo condividono i valori della cittadinanza e del rispetto altrui, previsti dalla Costituzione, si impegnano a promuovere nei propri contesti educativi ed istituzionali la non violenza fra e con le giovani generazioni.

I soggetti firmatari si impegnano altresì a contribuire alla prevenzione ed al monitoraggio del fenomeno, principalmente attraverso la volontà di condividere un dialogo costante nel tempo nelle forme ordinarie e straordinarie qui previste:

- la presenza ad un incontro annuale fra i soggetti firmatari del protocollo, per un aggiornamento reciproco sullo stato del fenomeno (dal proprio osservatorio), e per la programmazione di azioni comuni e/o complementari.
- l'attivazione del sistema di allerta rapida, ovvero in caso di necessità (ad es. laddove si verificano difficoltà nella gestione ordinaria di prepotenze reiterate, oppure laddove si viene a conoscenza di una situazione di bullismo acuto) l'impegno a contattare lo psicologo scolastico, riconosciuto come in grado di accogliere i bisogni (dei minori, delle loro famiglie, delle istituzioni educanti) e fornire consulenze e/o sostegno nella costruzione di progettazioni educative complesse, quali ad esempio:
 - un primo sostegno emotivo ed educativo ai minori, alle famiglie, agli educatori naturali;
 - la condivisione della necessità di avviare contatti con le forze dell'ordine;
 - la messa in relazione di fatti avvenuti sul territorio con episodi avvenuti a scuola;



- l'orientamento a servizi ed istituzioni preposte (dal Servizio Minori e Famiglia, al Consultorio, al Tribunale per i Minorenni).

Art. 9 - COLLABORAZIONE PER LA SPERIMENTAZIONE DI ATTIVITÀ RIPARATORIE E DI UTILITÀ SOCIALE

I soggetti firmatari del protocollo condividono la necessità di mettere in campo azioni disciplinari e azioni riparative di utility sociale: "(...) *La scuola si impegna con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti territoriali, a promuovere specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché rieducare anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale minori di artefici di tali condotte*" (L. 71/2017).

I soggetti firmatari del protocollo si impegnano a segnalare i minori che verranno identificati come parte attiva di un'azione di prevaricazione verso persone e/o cose, programmando insieme ai partner coinvolti un programma di riparazione individualizzato e condiviso da sottoscrivere con il minore stesso e La sua famiglia da svolgersi in orario extrascolastico.

I seguenti soggetti si rendono, pertanto, disponibili ad accogliere all'interno della propria organizzazione i minori individuati dalla scuola, per far sperimentare loro azioni considerate rieducative (elencate di seguito a tipo esemplificativo):

- Parrocchie di San Pietro Cusico, Badile e San Giacomo di Zibido San Giacomo: ad es. supporto ai volontari una volta al mese nell'assemblaggio e la distribuzione di pacchi per le famiglie bisognose e attività manuali in oratorio;
- Comune di Zibido San Giacomo, Biblioteca, Uffici Sport, Tempo Libero e Servizi Sociali: supporto ai dipendenti comunali nelle attività previste dagli uffici di cui sopra;
- Supporto ad attività svolte dai volontari di Associazioni che potranno aderire al presente protocollo.

L'istituto comprensivo di Zibido San Giacomo è il soggetto che indirizza gli alunni in orario extrascolastico invece che procedere con provvedimento di sospensione di alcuni giorni, in accordo con la famiglia del minore (cui verrà proposto un contratto educativo da controfirmare) verso i soggetti sopra citati ad hoc per la realizzazione delle azioni educative.

Gli enti citati si impegnano, tramite il personale da loro individuato, ad accogliere i soggetti minori, ad organizzare le attività educative e ad attuare, la vigilanza sugli stessi avvisando prontamente i genitori e gli insegnanti inviati in merito ad eventuali difficoltà o non adesione del minore.

La famiglia dovrà rilasciare una liberatoria di scarico di responsabilità per eventuali danni subiti in merito alle attività individuate.



ORATORIO
PIER GIORGIO
FRASSATI
PARROCCHIA
SAN GIACOMO



Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente protocollo viene sottoscritto tra i soggetti di cui all' Art. 1; può essere sottoscritto anche da altre associazioni territoriali previo accordo con i soggetti citati.

Il presente protocollo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione, fino a quando i soggetti firmatari ne determinano la cessazione.

Al fine di monitorare lo stato di attuazione del presente protocollo i soggetti firmatari attuano il coordinamento di cui all'art. 8.



Zibido San Giacomo



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ARTURO BENEDETTI MICHELANGELE"
Via Dante Alighieri, 10 - 02041 ZIBIDO SAN GIACOMO (VT)



ORATORIO
PIER GIORGIO
FRASSATI
PARROCCHIA
SAN GIACOMO



Zibido San Giacomo, 13/01/2022

Letto, confermato e sottoscritto:

ISTITUTO COMPRENSIVO A.B. MICHELANGELE

Il Dirigente Scolastico: Andrea Ventura

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO

Il Sindaco: Sonia Margherita Belloli

**PARROCCHIE DI SAN PIETRO CUSICO, BADILE E
SAN GIACOMO**

**Il Parroco pro-tempore e legale
rappresentante Don Fabrizio Castiglioni e
Vicario parrocchiale Don Luciano Pozzi**

LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI

Il rappresentante legale: Andrea Marchesi

COOPERATIVA SOCIALE GIOSTRA

Il rappresentante legale: Idanna Matteotti

COMITATO GENITORI

Il rappresentante legale: Massimo Bonazzi